TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 32

## Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari

Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 25 gennaio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| Parte | II — Disciplina degli intermediari |
| Titolo | II — Servizi e attività di investimento |
| Capo | IV — Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-32-promozione-e-collocamento-a-distanza-di-servizi-e-attivita-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it